

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
in risposta alla mozione 22 dicembre 1955 dell'on. Tamburini
e confirmatari in materia di tasse di bollo sugli spettacoli

(del 2 novembre 1956)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Nella seduta del 22 dicembre 1955 gli on. Tamburini, Darani, Bianchi e Zeli presentarono una mozione chiedente al Consiglio di Stato di proporre « un progetto di modifica delle vigenti norme sul bollo, inteso a ripristinare il testo originale dell'art. 19 della legge cantonale 9 gennaio 1934 e ad abolire tutte le successive modifiche che hanno aumentato l'ammontare delle tasse ».

Fra i considerandi della mozione si cita in primo luogo il fatto che « gli aggravii finanziari sovente ostacolano l'organizzazione di spettacoli culturali, scientifici, documentari, sportivi e a scopo di beneficenza »; che « le tasse erariali sugli spettacoli e sulle manifestazioni sportive percepite nel Cantone Ticino sono le più alte di tutta la Svizzera »; che « un rincaro dei prezzi nel settore dei trattenimenti tipicamente popolari sembra inevitabile nelle condizioni attuali » e infine che il voto negativo del Gran Consiglio sulla proposta allora formulata dal Consiglio di Stato di ridurre, sia pure in forma indiretta, l'aggravio fiscale « fondava sulla erronea supposizione che il provvedimento avrebbe provocato un rincaro del prezzo dei biglietti, ciò che invece è escluso per concorde dichiarazione degli ambienti interessati ».

L'art. 19 della legge sul bollo del 9 gennaio 1934 prevedeva, in origine, una tassa unica del 10 % per tutti gli spettacoli. Questo articolo trovò una prima variazione nel 1936: nell'ambito dei provvedimenti finanziari, la tassa venne aumentata dal 10 al 15 % sui biglietti di prezzo superiore a Fr. 2,—.

Nel 1947 (D.L. 13 ottobre 1947), con la introduzione di determinati esoneri per talune categorie (ad es. bagni spiaggia ecc.) la tassa venne fissata al 15 % sui biglietti fino a Fr. 2,— e al 20 % sui biglietti di prezzo superiore a Fr. 2,—. Questo aumento procurò alla Cassa cantonale un maggiore introito di franchi 200.000,— circa.

Con il messaggio n. 409 del 24 febbraio 1953 avevamo proposto di prelevare una tassa del 15 % sui biglietti sino al prezzo di 3,— e del 20 % per quelli di prezzo superiore: la modifica avrebbe causato una perdita di circa Fr. 30.000,— allo Stato. Per ciò che concerne i motivi ci permettiamo di rinviare codesto Gran Consiglio a quel messaggio. Essi consistevano in linea principale nel riconoscimento che l'aumento dei prezzi d'entrata agli spettacoli, determinato dal generale rincaro, veniva a rendere opportuno un adeguamento della tassa nel senso di colpire con la aliquota superiore, che contiene un determinato elemento di imposizione sul lusso, solo i biglietti corrispondenti ai posti distinti dei nostri cinematografi e ai posti a sedere negli stadi.

Nè va dimenticato oggi, nell'ambito dell'esame della mozione, l'elemento nuovo per cui, con D.L. 10 gennaio 1956, codesto Gran Consiglio devolveva l'introito delle tasse sugli spettacoli si può dire integralmente, e per sempre, al finanziamento dell'aiuto complementare ai vecchi e superstiti: nel bilancio preventivo del 1957 si vedrà infatti in uscita da detto importo la somma di Fr. 500.000,— destinata alla devoluzione diretta ai beneficiari e la rimanenza di Fr. 75.000,— a favore del fondo di riserva per la medesima azione. Ciò significa che la tassa ha perduto la caratteristica di fonte fiscale per lo Stato,

per il fatto della sua intiera attribuzione al finanziamento di una nuova opera sociale.

Il ripristino dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1934, ossia il ripristino di una tassa unica del 10 %, comporterebbe una perdita di entrate di Fr. 250.000,—. La somma di Fr. 300.000,— residuante non permetterebbe più di finanziare, come la legge vuole, l'aiuto complementare ai vecchi e superstiti senza far capo agli introiti fiscali ordinari dello Stato. Già per questo motivo quindi ci sembra che la mozione non possa essere accettata: ma essa, in questa misura, non è accettabile neppure nel merito.

Sostengono i mozionanti che l'onere fiscale ostacola l'organizzazione di spettacoli culturali, scientifici, documentari, sportivi e a scopo di beneficenza. Questa affermazione non corrisponde a verità. L'onere fiscale è pagato dallo spettatore, non dall'imprenditore e che lo spettatore non badi a questo pur sempre modico prelevamento sull'importo che egli spende per il proprio legittimo piacere è dimostrato dal continuo aumento della frequenza agli spettacoli, per poco che essi rivestano un minimo interesse. Mai come in questi ultimi anni le sale di spettacolo furono rigurgitanti di spettatori: un film che appartenga ad una pur generosamente definita media di validità fa sala piena per settimane, nelle diverse città: uno spettacolo teatrale appena di cartello attira spettatori in gran numero: persino i concerti, un tempo meta di pochi musicomani, godono oggi di meritato successo, se la fama dei solisti e dei complessi orchestrali siano garanzia del loro livello. Gli stadi, anche se le squadre non si trovino in quelle che il gergo definisce poltrone di prima fila delle classifiche, accolgono un pubblico numeroso, anche se non tale da riempire la loro capacità probabilmente calcolata con parecchio ottimismo e le tribune non sono mai vuote: non lo sono comunque per la differenza di qualche centesimo dovuto alla tassa erariale. I cinematografi hanno abilmente saputo superare in genere anche la concorrenza di taluni spettacoli televisivi; si può ritenere in sostanza che il popolo ticinese sa godere dei divertimenti che gli sono offerti in modo notevole: i forestieri che lo aiutano a riempire le sale non costituiscono certo il nucleo principale degli spettatori.

Del resto lo Stato è sempre largo nel concedere esenzioni, quando l'introito dello spettacolo sia destinato ad opere di beneficenza: quando, per la sua particolare natura, lo spettacolo non tenda a scopo di lucro, ma di cultura; ha applicato quindi con molta larghezza le norme di legge, facendo uso non restrittivo, se pur contenuto entro limiti ragionevoli, delle proprie facoltà di esenzione.

Il Consiglio di Stato aveva proposto di alzare a Fr. 3,— il prezzo del biglietto provocante l'applicazione di una tassa del 20 %. Il Gran Consiglio accolse tale suggestione per ciò che ha riferimento ai teatri: non per gli altri spettacoli.

Si disse — coincide a un dipresso con quanto osservano i mozionanti — che la proposta governativa avrebbe provocato un aumento del prezzo dei biglietti. In realtà la proposta governativa avrebbe permesso un aumento « interno » del prezzo dei biglietti senza aumentarne in proporzione il prezzo « esterno »: gli imprenditori avrebbero potuto guadagnare di più: lo dimostra un esempio semplice: il biglietto del costo di Fr. 2,30 comporta un utile per l'imprenditore di Fr. 2,— e per lo Stato di Fr. 0,30 (15 %). Se l'imprenditore intende aumentare il prezzo del biglietto, diciamo, a Fr. 2,20 per Fr. , egli dovrà chiedere al pubblico un prezzo di Fr. 2,65 (20 % di tassa). Dei Fr. 0,35 di aumento egli intascherà Fr. 0,20 e lo Stato Fr. 0,15; approvando il progetto governativo di allora, il biglietto del valore « interno » di Fr. 2,20 avrebbe avuto un prezzo « esterno » di Fr. 2,55 (frazioni di soldo trascurate) con un aumento di tassa di soli cinque centesimi o meno.

Ma non sono queste frazioni di centesimo che potevano indurre lo Stato a proporre o a non proporre una variazione al sistema in vigore: lo dicemmo

prima, al disotto di Fr. 3.— oggi non si può considerare presente un determinato « lusso » nel biglietto e l'abbandono della tariffa differenziale fra i Fr. 2,— e i Fr. 3,— poteva essere considerato come un riconoscimento di tale situazione e come l'intenzione di non far pesare tasse di lusso su categorie di spettatori che si compongono in prevalenza di gente che o non può spendere di più o sa rinunciare al dubbio prestigio della poltrona di prima fila.

Ma il Gran Consiglio ha recentemente respinto il messaggio governativo a tale proposito. Se il Consiglio di Stato non fosse vincolato da quel voto, si sentirebbe in dovere, in risposta alla mozione, di proporre la soluzione che aveva a suo tempo ventilata. La questione non è di tale momento da indurre il Governo a insistere perchè il Gran Consiglio rinvenga su di una decisione recentemente presa : se, discutendo la presente mozione, il Gran Consiglio riterrà di voler riesaminare quella proposta, troverà l'assenso del Consiglio di Stato, ma non oltre i limiti già a suo tempo chiaramente indicati, che avevano del resto trovato il consenso dei ceti interessati.

Ci è grata l'occasione, oncrevoli signori Presidente e Consiglieri, per porgere l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Canevascini

Il Cons. Segr. di Stato :

Stefani

